



# **Comune di Gioia Tauro**

**Città Metropolitana di Reggio Calabria**

## **REGOLAMENTO CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE**

## **ART. 1**

### **ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI**

1. Il Comune di Gioia Tauro, in attuazione delle previsioni dell'art. 33 dello Statuto Comunale, istituisce la Consulta delle Associazioni impegnate nelle attività di cui all'art. 4 del presente regolamento, denominata "Consulta delle Associazioni di Gioia Tauro", fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole forme associative.
2. Il Comune di Gioia Tauro individua nella Consulta lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le Istituzioni operanti con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.
3. La Consulta è costituita da tutte le Associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni.
4. Il Comune di Gioia Tauro provvede a sostenere la Consulta. Le sedute della Consulta si tengono presso una sede individuata dall'Amministrazione.

## **ART. 2**

### **PRINCIPI ISPIRATORI**

1. La Consulta si ispira ai principi sanciti nella Costituzione e ai valori morali e civili di solidarietà, di collaborazione e di pace. Attraverso lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile vuole favorire la crescita sociale e culturale dei cittadini, ponendo particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e svantaggiate.

**ART. 3**  
**FINALITÀ**

La Consulta delle Associazioni e della Società Civile è istituita al fine di:

- favorire il raccordo ed il coordinamento fra Associazioni e tra l'associazionismo locale e l'Istituzione pubblica;
- promuovere azioni di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato, in particolare curando il coinvolgimento della popolazione giovanile nelle Associazioni presenti sul territorio;
- orientare l'Amministrazione Comunale nell'assunzione delle scelte aventi come riferimento l'associazionismo locale, mediante lo scambio reciproco di informazioni e punti di vista, anche al fine di attivare programmi di collaborazione verso obiettivi generali comuni.

**ART. 4**  
**ORGANI DELLA CONSULTA**

Sono organi della Consulta:

- Il Presidente;
- il Consiglio Esecutivo;
- l'Assemblea;
- le Commissioni di settore.

## **ART. 5**

### **IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente è eletto tra i membri dell'Assemblea , per alzata di mano con voto palese, a maggioranza dei presenti. A parità di voto verrà eletto il più anziano.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

## **ART. 6**

### **L'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea della Consulta è costituita da un rappresentante designato da ciascuna Associazione iscritta all'Albo che ne fanno parte; il Sindaco o assessore delegato, sono membri permanenti senza diritto di voto.

2. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Sindaco o dall'assessore delegato.

3. I membri dell'Assemblea decadono per dimissioni o per lo scioglimento dell'organismo rappresentato in Consulta.

Le proposte sono assunte per alzata di mano con la maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

4. La durata della carica di presidente è di un anno, non rinnovabile per un secondo mandato.

5. I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere il Presidente.
- eleggere, fra i suoi componenti, i membri del Consiglio Esecutivo;
- istituire le Commissioni di settore;
- determinare le direttive generali ed i programmi di attività della Consulta;
- valutare e sostenere i programmi e le iniziative proposte dalle Commissioni di settore;

- promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca;
- esprimere pareri, indicazioni e suggerimenti sugli atti di programmazione e di gestione adottati dall'Amministrazione comunale nelle materie inerenti l'attività della Consulta;
- favorire e promuovere la pubblicizzazione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio fra le Associazioni;
- Calendarizzare, in maniera armonica, gli eventi e le iniziative delle singole associazioni aderenti alla Consulta.

## **ART. 7**

### **IL CONSIGLIO ESECUTIVO**

Il Consiglio Esecutivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea. Esso dovrà essere quanto più possibile rappresentativo dei vari settori di attività e delle diverse realtà associative presenti nell'ambito della Consulta.

E' convocato e presieduto dal Presidente dell'Assemblea ed è costituito da un minimo di 2 (due) fino ad un massimo di 6 (sei) componenti, eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti, con voto palese.

I compiti del Consiglio Esecutivo sono:

- concertare con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
- eseguire le decisioni dell'Assemblea;
- proporre attività e progetti in un'ottica di integrazione tra le diverse realtà associative. L'Assemblea ed il Consiglio Esecutivo sono supportati da un segretario, incaricato dal Presidente e

scelto tra i rispettivi componenti, che assiste alle riunioni, ne cura il regolare funzionamento con la necessaria verbalizzazione degli incontri;

- Ai lavori dell'Assemblea, del Consiglio Esecutivo e delle Commissioni possono partecipare funzionari, esperti, operatori, rappresentanti di Enti e Istituzioni, su invito e senza diritto di voto.

## **ART. 8**

### **LE COMMISSIONI DI SETTORE**

L'Assemblea può deliberare la costituzione di Commissioni di settore, composte da rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo e aderenti alla Consulta.

Ogni Commissione è presieduta da un coordinatore, nominato fra i suoi componenti, con il compito di convocare e gestire le riunioni.

E' compito delle Commissioni, all'interno delle tematiche specifiche di ogni sezione, proporre al Consiglio Esecutivo:

- programmi ed iniziative nei propri ambiti di competenza;
- iniziative di formazione, di studio e di ricerca;
- Invitare soggetti esterni, in rappresentanza di organi politici o sociali, ove sia ritenuto utile ai fini degli argomenti trattati.

## **ART. 9**

### **NORME TRANSITORIE**

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune procederà alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto a tutte le Associazioni presenti ed operanti nel territorio comunale e iscritte all'albo delle associazioni, affinché si proceda costituzione della Consulta.

L'Assemblea, in fase di prima applicazione del presente regolamento, è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato.

## **ART. 10**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge la deliberazione della sua adozione.

Il Comune provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione dell'Albo e della Consulta delle Associazioni operanti nel territorio comunale, nonché delle modalità di iscrizione, così come previsto dal presente regolamento.